



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del
19/03/2019 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.1204/ 2017

tra

██████████ EDITORIALE SPA (avv.ZUCCHINALI PAOLO FAVALLI GIACINTO)

e

INPGI in persona del legale rappresentante p.t. (avv. SULAS GAVINA MARIA
FADDILI ALESSIA)

PQM

Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto

Condanna l'opponente al pagamento di euro 9500 a titolo di compensi professionali
oltre oneri di legge

Fissa 60 giorni per il deposito della motivazione

Roma, 19/03/2019

il Giudice



Fatto e diritto

La società in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPGI chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 9571/16, emesso dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore dell'INPGI la somma di €. 515.507,23 per contributi assicurativi omessi, riferiti al Verbale ispettivo n. 51/12 relativamente alla posizione dei giornalisti impiegati presso la redazione di Udine del quotidiano " [REDAZIONE] e [REDAZIONE] formalmente qualificati come autonomi o di collaborazione coordinata e continuativa, ma svoltisi, secondo gli ispettori, secondo le caratteristiche tipiche del rapporto giornalistico di natura subordinata. Inoltre gli ispettori avevano rilevato che nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2012, in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro intercorrenti con i giornalisti dipendenti Sigg. [REDAZIONE] e [REDAZIONE] la società aveva corrisposto loro somme in aggiunta all'incentivo all'esodo, ritenute aventi natura retributiva, omettendo di assoggettarle a contribuzione. A fondamento del ricorso la società ha dedotto che i giornalisti sopra indicati erano semplici collaboratori che svolgevano un'attività autonoma percependo un compenso commisurato ai singoli servizi e ha ribadito la non assoggettabilità a contribuzione delle somme corrisposte in sede transattiva trattandosi di somme erogate in relazione a pretese avanzate a titolo di danni emergenti.

Si è costituito in giudizio l'INPGI contestando la fondatezza del ricorso sulla base di articolate argomentazioni.

L'opposizione è infondata.

La pretesa dell'ente previdenziale scaturisce dal verbale di accertamento ispettivo n. 51/12 nel quale si legge, tra l'altro che le modalità di svolgimento della prestazione dei giornalisti sopra indicati presso la redazione di Udine del [REDAZIONE] [REDAZIONE] si pongono in contrasto con la qualificazione formale data al rapporto dall'azienda (collaborazione autonoma) in quanto presentano tutte le caratteristiche del lavoro subordinato ex art 12 ccnlg.

Non è in contestazione l'attività giornalistica nè lo status professionale, ma solo la subordinazione.

Or bene , con riferimento all'attività svolta dal corrispondente ex art 12 ccnlg la giurisprudenza ha precisato che puo' essere ritenuto lavoratore subordinato anche se non riceve ordini specifici ed e' libero di collaborare con altri giornali purché sussista la continua dedizione funzionale al risultato perseguito dall'editore (cassazione sezione lavoro n. 6983 del 9 aprile 2004). Nel caso in esame i testi hanno dichiarato quanto segue . [REDAZIONE] : "... Ho lavorato al [REDAZIONE] dal 1978 fino al 2016 e conosco pertanto I giornalisti di cui tale ricorso e richiamati anche in memoria. Ho lavorato in tutti i settori.... Ho sempre lavorato in redazione. La signora [REDAZIONE] si occupava della cronaca dalla provincia per esempio seguiva i comuni di Palmanova, Trivignano Gonas e altri. Seguiva



qualunque evento di cronaca. È chiaro, poi, che se si verificava un evento eclatante il giornale inviava un redattore dalla sede centrale di Udine il quale lavorava sempre col supporto del collaboratore che naturalmente conosceva meglio il territorio. L'attività si svolgeva in redazione con le seguenti modalità valide per tutti i nominativi indicati nella memoria. I redattori arrivavano alla redazione centrale di Udine verso le 10.30, si discuteva con il capo settore che ci affidava le pagine (Di solito 10 11 pagine), poi ognuno di noi iniziava i cosiddetti giri cioè contattava i collaboratori che si occupavano degli argomenti che bisognava trattare nella pagina assegnata. Preciso che nella maggior parte dei casi erano i collaboratori a proporre gli argomenti, ma potevamo essere anche noi della redazione a dare loro degli input. Una volta stabiliti gli argomenti noi riferivamo al nostro capo settore quali argomenti avevamo individuato e stabilivamo il taglio e ad esempio quali utilizzare in apertura di pagina compatibilmente con gli spazi di pagina disponibili. Successivamente il caposettore si recava alla riunione in direzione con tutti i capi settore esponeva quanto raccolto. Quando il direttore approvava si partiva con la preparazione delle pagine. Sceglievamo il Master della pagina cioè il modello di pagina con le relative misure e poi chiamavamo i collaboratori chiedendo la redazione di un pezzo di una determinata lunghezza quantomeno individuate in percentuale. Che io ricordi nessuna delle persone di cui al presente giudizio ha mai rifiutato un incarico. Se avessero rifiutato, Pur non essendo dipendenti ci sarebbero state delle conseguenze perché chiaramente ci saremmo rivolti ad un altro collaboratore.... In caso di assenza per malattia o comunque per ragioni di emergenza ci avvisavano, ma non inviano certificati non essendo dipendenti.... In quei casi ci rivolgevamo per esempio a collaboratori di una zona vicina. Percepivano un compenso a pezzo parametrato però anche alla misura dello stesso. I giornalisti di cui al presente giudizio erano quotidianamente in contatto con la redazione. Lavoravano sette giorni su sette anche se l'impegno domenicale diminuiva perché l'edizione del lunedì dava molto spazio allo sport e quindi le altre pagine venivano ridotte. Capitava anche che inviassero dei pezzi che già avevano pronti in precedenza in modo da essere liberi la domenica. Preciso però che se li chiamavamo la domenica per un'emergenza loro rispondevano ed erano sempre reperibili. È capitato l'esempio in caso di incidenti o altri eventi particolarmente rilevanti. In ordine alle ferie preciso che tutte si sono assentate al massimo una settimana all'anno avvisandoci molto tempo prima e lasciando dei pezzi che potevamo utilizzare nel periodo di loro assenza. Se poi avevamo necessità chiedevamo ai collaboratori dei comuni vicini oppure intervenivano direttamente. Ad confermo che tutte effettuavano anche interviste partecipavano a conferenze stampa. In quel caso si presentavano come giornalisti del messaggero Veneto.

Adr i contatti che avevano con la redazione ogni giorno erano almeno 3-4 volte.

Adr preciso che ciascuna di loro era di fatto l'unico referente per i comuni di competenza....."

██████████ vicedirettore e poi direttore del messaggero Veneto dal 2003 al 2013 si è limitato a riferire circostanze relative alle modalità di svolgimento



dell'attività da parte d un collaboratore : " *Poteva capitare che fossero le collaboratrici a proporre argomenti al giornale oppure che fossimo noi a proporre loro ad esempio di presenziare una conferenza stampa o anche la redazione di un pezzo se era attinente alla loro zona di competenza. Ciascuno seguiva delle aree geografiche di competenza... Quando il caposervizio contatta un collaboratore o un corrispondente La prima cosa che gli chiede è sempre se è libero e disponibile per una certa ora. Se qualcuna di loro non era disponibile ci rivolgevamo ad altro collaboratore oppure provvedevamo noi dalla redazione... Le vacanze dei collaboratori non riguardano la programmazione del giornale. È chiaro che un collaboratore coscienzioso avvisa in ordine periodi in cui non sarà disponibile, ma su base assolutamente volontaria...*" Tuttavia nulla di preciso ha potuto riferire con riferimento ai giornalisti per cui è causa avendo ammesso :"*Adr personalmente io non avevo rapporti diretti con queste collaboratrici perché se ne occupavano il capiservizio.*"

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle dichiarazioni della teste [REDAZIONE] la quale ha precisato che non aveva rapporti continuativi con giornalisti sopra indicati perché: "*generalmente io contattavo altre persone anche se talvolta, Quando i colleghi erano impossibilitati ho contattato loro. Mediamente potevo avere contatti con loro una volta al mese.*" Ha dichiarato: "*Nulla di preciso posso riferire con riferimento ai giornalisti oggetto del giudizio perché come ho detto avevo rapporti saltuari con loro*" pur precisando che : "*I collaboratori, compresi quelli oggetto del giudizio passavano in redazione molto saltuariamente ovvero circa due volte l'anno, però avevano contatti quotidiani con la redazione. Adr in caso di assenze per ferie ce ne davano comunicazione preventiva e si organizzavano perché le altre coprissero il turno della persona assente... credo che mediamente ciascuna di loro fornisse 3 4 articoli al giorno di lunghezza variabile da pezzi molto brevi ad articoli lunghi. Non ricordo se abbiano realizzato interviste, ma probabilmente sì. Le giornaliste di cui al presente giudizio coprivano una determinata area territoriale occupandosi di qualunque tipo di notizia... Adr può essere capitato che abbiano presenziato ad eventi e conferenze stampa, anche se non ne ho ricordi precisi ne ricordo se si trattasse di eventi che richiedevano un accredito preventivo. Tuttavia posso dire che siccome erano conosciute nell'ambito territoriale di competenza si presentavano come collaboratrice del giornale. Ciascuna di loro seguiva determinati comuni contigui e coprivano l'intera area della bassa friulana. Qualche volta è capitato che abbiano seguito anche eventi in comune che non erano di loro competenza anche se raramente.*"

[REDAZIONE], vicedirettore dal 2006 fino al 30 giugno 2018, ha dichiarato :"*Preciso che I collaboratori vengono suddivisi in collaboratori che forniscono pezzi generali e "corrispondenti" che seguono gli eventi in una determinata area geografica dove risiedono. Tutte loro erano corrispondenti e ci fornivano i prezzi relativi agli eventi che si verificavano nelle loro zone. Ciascuna di loro seguiva una zona determinata e aveva una competenza territoriale ben delineata...*" Preciso che la lunghezza del pezzo viene sempre decisa dalla redazione che conosce la collocazione del pezzo nella pagina. Quando la corrispondente comunica una



notizia in redazione è il redattore a indicarle la lunghezza del pezzo. ... *Adr erano in contatto quotidiano con la redazione perché seguivano aree geografiche importanti. Adr preciso che per il mio ruolo avevo una supervisione finale E quindi posso dire che ciascuno di loro forniva almeno un pezzo al giorno di lunghezza "importante" (ad esempio un pezzo di apertura della pagina), perché si occupavano di luoghi strategici per la diffusione del giornale.*

Gli elementi emersi in istruttoria confermano che i giornalisti sopra indicati erano utilizzati inviavano quotidianamente servizi e articoli, seguendo le indicazioni di taglio, lunghezza, priorità, approfondimenti dei loro referenti redazionali; coprivano tutte le notizie del territorio di competenza per coprire le esigenze informative della società che evidentemente faceva affidamento sulla permanenza della loro disponibilità per assicurare la tempestività dell'informazione in relazione ad avvenimenti rilevanti riguardanti un'area specifica. D'altra parte la figura del corrispondente è caratterizzata, oltre che dalla limitatezza dell'ambito territoriale di pertinenza e di norma dall'assenza di uno specifico settore di competenza, dalla mancanza d'inserimento organico nella redazione e di vincolo d'orario (Trib. La Spezia, 29 ottobre 1997).

Tale modalità di svolgimento della prestazione confermano la natura subordinata dell'attività e conseguentemente la fondatezza della pretesa contributiva.

L'ulteriore pretesa azionata dall'istituto scaturisce dal mancato assoggettamento a contribuzione delle erogazioni effettuate dall'azienda a favore dei dipendenti, sulla scorta di accordi stipulati all'atto della cessazione dei rapporti lavorativi.

Si legge nel verbale ispettivo che " *In occasione della cessazione dei rapporti di lavoro subordinato con alcuni giornalisti, la società ha corrisposto loro, in aggiunta all'incentivo all'esodo, somme aventi natura retributiva, esentandole dall'ordinario prelievo contributivo.*

Alle conciliazioni intercorrenti tra i giornalisti ed azienda, stipulate in occasione della cessazione del rapporto, accedono accordi transattivi aventi natura generale con rinuncia espressa ad ogni richiesta e pretesa comunque nascente e connessa con il rapporto di lavoro.

Tali specifiche attribuzioni patrimoniali, pertanto, non rientrano in nessuna delle fattispecie normativamente previste di esclusione dalla determinazione del reddito previdenziale ed essendo strettamente dipendenti dal rapporto di lavoro, sono da assoggettarsi ad ordinaria contribuzione.

Le somme, invece, corrisposte unicamente a titolo di incentivazione all'esodo sono state correttamente esentate da prelievo contributivo....".

In proposito va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte (sent. 9180/14) secondo cui : "la L. n. 153 del 1969, art. 12, ..., stabiliva che, "per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro". Restavano escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore per i titoli tassativamente elencati nella stessa norma. A



sua volta, il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, art. 4, comma 2 bis, conv. in L. 26 luglio 1988, n. 291, ha previsto che "la disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori". La retribuzione, considerata dal legislatore ai fini contributivi, non coincide con quella generalmente data ai fini della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2099 c.c.), tant'è che il legislatore (il quale, non a caso, nel capoverso dell'art. 12 usa l'espressione "si considera retribuzione") - con la locuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro" - ha adottato il principio di causalità, ampliando sostanzialmente il normale concetto di retribuzione, poichè il concetto di retribuzione imponibile, di cui al citato art. 12, supera il principio di corrispettività, dal momento che comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi, che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti causa autonoma (Cass. Sez. Un. n. 3292 del 1985). Nel contempo il legislatore ha indicato le ipotesi eccezzuative, per modo che al di fuori di esse non ne sono ammesse altre. Infatti, l'elencazione da parte della L. n. 153 del 1969, art. 12, degli emolumenti esclusi, in tutto o in parte, ai fini del computo dei contributi previdenziali ha carattere esplicitamente tassativo e non sono quindi ammissibili analogie ed equiparazioni, se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni. Ne risulta, perciò, un sistema di chiusura, che, mentre consente al giudice di merito di verificare se gli emolumenti (previsti dalla contrattazione collettiva o individuale, o concessi unilateralmente dal datore) rientrano nel concetto di retribuzione previdenziale, come voluto dal legislatore, impedisce alle parti (collettive o individuali) di attribuire direttamente ad un emolumento natura difforme da quella conferita ex lege mediante previsioni o denominazioni, comunque simulate, essendo riservata al giudice la facoltà di accertare la concreta funzione svolta dall'emolumento....al fine di valutare se siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore in adempimento di una transazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali somme siano pervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettività, ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione, in quanto occorre tener conto sia del principio secondo il quale tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi (L. n. 153 del 1969, ex art. 12) sia della assoluta indisponibilità, da parte dell'autonomia privata, dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro (Cass. n. 11289 del 2003).



Ne consegue che, ai fini di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore del datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni; inoltre, per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione (cfr. Cass. n. 6663/2002)".

Ciò premesso nel caso in esame le transazioni, aventi tutte il medesimo contenuto, indicano nelle premesse le doglianze del lavoratore in ordine a una serie di danni subiti in conseguenza di dequalificazione e dimensionamento professionale e prevedono la corresponsione di un incentivo all'esodo a fronte delle dimissioni rassegnate in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, nonché la corresponsione "Al solo scopo di transigere la controversia insorta... a mero titolo di transazione del lamentato danno alla salute all'immagine alla professionalità e alla dignità professionale..." di un ulteriore importo. Il lavoratore a fronte della corresponsione di detti importi dichiara: "di non avere più nulla definitivamente a pretendere dalla ██████████ Società per Azioni per alcun titolo, ragione o causa, in conseguenza diretta e indiretta e comunque in relazione e/o connessione all'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione, rinunciando inoltre, a qualsiasi ulteriore pretesa, domanda ed azione dedotte e/o deducibili che nell'intercorso rapporto e sua cessazione possono trovare origine e/o fondamento a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale e/o di risarcimento danni anche se non enunciati e prima d'ora mai fatti valere (sia relativi alla natura del rapporto stesso, sia di natura retributiva, contributiva, indennitaria, risarcitoria, occorrendo anche ex artt. 2087 e 2116 c.c.). Pertanto in via meramente esemplificativa e non esaustiva, senza restringere l'ampia formula che precede, ... dichiara di rinunciare come rinuncia, ad ogni diritto e/o richiesta per retribuzioni di ogni tipo, scatti di anzianità, superminimi, compensi e maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, notturno, domenicale e festivo, mensilità aggiuntive indennità a qualunque titolo, incidenze di istituti legali e contrattuali su altri istituti legali e contrattuali, diarie, trasferte, risarcimento del danno di qualsiasi natura, ivi compresi quello alla professionalità, e/o alla salute, alla immagine, biologico e/o contributivo e/o previdenziale e/o pensionistico.". Dal tenore letterale di tali accordi si evince che la società ha imputato le somme erogate a titoli strettamente connessi con l'intercorso rapporto di lavoro, così riconoscendo in sede conciliativa un importo soddisfacente di ogni eventuale pretesa dei lavoratori. Dall'accordo risulta infatti la volontà delle parti di regolare all'interno del rapporto preesistente, anche se cessato, alcuni aspetti rilevanti fonti possibili di controversia, imputando le somme erogate a titolo strettamente connesso all'intercorso rapporto di lavoro regolando anche eventuali rapporti obbligatori. Nè d'altra parte la società ha fornito in questa sede elementi atti a provare in ordine alla natura risarcitoria delle somme (sussistenza del danno, sussistenza del demansionamento e/o dequalificazione, nesso causale) limitandosi *sic et simpliciter* a richiamare gli atti transattivi



Sentenza n. 2716/2019 pubbl. il 20/05/2019
RG n. 1204/2017

La pretesa dell'istituto deve ritenersi pertanto fondata.

L'opposizione va pertanto respinta e il decreto confermato.
Le spese seguono la soccombenza

Tali i motivi della decisione in epigrafe

Il Giudice

